



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 23 SETTEMBRE 2021

Riunione del 15/09/2021

104.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Mauro VACCA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| - Avv. Tullio Cristaudo | Componente |

a seguito del deferimento della Procura Federale, si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico del tesserato:

- Sig. Mauro Vacca, per avere, in violazione degli artt. 14 e 16 Statuto Fipav, degli artt. 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., degli artt. 2, 3, 6, 74, 75 e 78 Reg. Giur., nonché degli artt. 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo CONI, diffuso commenti lesivi della onorabilità e del decoro della classe arbitrale, oltre che dei singoli ufficiali di gara implicitamente menzionati nel post facebook successivo e relativo alla partita del 15 maggio 2021 tra VMC Legnostrutture Sanluri – Farmacia Sircana Sorso.

* * * * *

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato Mauro Vacca per l'udienza del 15 settembre 2021, in modalità videoconferenza, nella quale compariva il procuratore federale, Avv. G. Militerni, il quale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'applicazione nei confronti dell'incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque); nessuno compariva per l'incolpato.



All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione con la quale, in data 27 maggio 2021, il CR Sardegna inoltrava alla Procura Federale un esposto a firma dell'arbitro Gianfranco Sanna con cui veniva denunciata e minuziosamente descritta la condotta antiggiuridica ascritta al tesserato sig. Mauro Vacca, Direttore Sportivo del sodalizio Farmacie Sicana Sorso, all'esito dell'incontro svoltosi in data 15.05.2021 tra i sodalizi VMC Legnostrutture Sanluri ed appunto Farmacie Sicana Sorso, che il sig. Sanna aveva arbitrato insieme al collega Michael Montis.

L'esponente trasmetteva copia di uno screenshot tratto dal social network Facebook da cui emergevano alcuni "commenti" espressi dal sig. Vacca nei riguardi dell'arbitraggio che, a dire dell'incolpato, avrebbe falsato l'incontro e favorito la vittoria del sodalizio di Sanluri. Tali "commenti", chiaramente offensivi nei confronti dei due direttori di gara ed anche dell'intera classe arbitrale e della Federazione, generavano peraltro una serie di post adesivi che davano ulteriore risalto alla pubblicazione.

Acquisita la denuncia e la copia dei post, la Procura avviava le necessarie indagini nel corso delle quali perveniva una memoria a firma dell'indagato, con la quale il medesimo – premessi cenni sulla propria carriera di giocatore, allenatore e dirigente e confermata la paternità dei post – se ne scusava, giustificando la propria condotta con le presunte penalizzazioni che la sua squadra avrebbe subito ed augurandosi "di non incorrere in pesanti sanzioni".

Ritenuta pertanto provata e non giustificata la condotta antiggiuridica dell'incolpato, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Orbene, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e le stesse dichiarazioni rese dall'incolpato non lasciano dubbi sulla responsabilità del medesimo e sulla sanzionabilità della condotta a lui ascritta.

Rileva infatti il Tribunale come non sussista dubbio alcuno né in ordine alla paternità delle dichiarazioni in esame, né in merito alla evidente portata offensiva delle stesse.

Parlare di "ennesimo furto", di "campionato FALSATO per favorire i soliti "amici", ricondurre la sconfitta alla "colpa di due asini con la patente da arbitri" ed infine prospettare anche la possibilità per l'arbitro di non uscire indenne dal palazzetto, sono



dichiarazioni chiaramente ingiuriose e violente sia nella forma che nel contenuto, più che idonee a ledere l'onore dei due arbitri, di tutta la classe arbitrale e dell'intera Federazione. Tanto più che a tali pubblicazioni hanno fatto seguito una serie di commenti adesivi altrettanto inaccettabili, a dimostrazione però della risonanza avuta dal post e della gravità del danno inferto agli arbitri ed agli organi federali.

Quanto alla memoria inviata dall'incolpato, se pur la stessa contenga un'esplicita e peraltro inevitabile assunzione di responsabilità, ritiene il Tribunale che la stessa non evidenzia assolutamente un concreto ravvedimento, laddove l'incolpato – premesso di non aver *“mai avuto un bellissimo rapporto con gli arbitri”* e di avere un *“carattere un po' sanguigno e irruente”*, dichiara *“chiedo scusa se ho offeso.....”* ed in tal modo lascia capire di non avere certezza del proprio errore, che ammette solo in via ipotetica, mentre non ha dubbio alcuno sull'inettitudine degli arbitri (*“sono sicuro che loro hanno sbagliato in buona fede”*) cui vorrebbe far capire quanto fastidiose siano le sviste arbitrali dopo i sacrifici e i soldi investiti per partecipare ad un campionato regionale.

A ciò si aggiunga la contraddittorietà della tesi difensiva offerta dall'interessato, secondo il quale il suo pluriennale percorso pallavolistico, prima come giocatore, poi come allenatore ed infine come dirigente, sembrerebbe poter legittimare l'iniqua condotta assunta, laddove invece questo Tribunale ritiene ancor meno comprensibile e giustificata la reazione scomposta del dirigente, soprattutto se lo stesso rivendica tra le proprie funzioni quella di continuare a insegnare alle proprie atlete, tra l'altro e soprattutto *“le regole della vita sportiva”*.

Non ritiene il Tribunale che siffatte asserzioni, di certo prive di efficacia scriminante, possano assurgere a circostanze attenuanti e pertanto si reputa equa e motivata la sanzione di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Mauro Vacca la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

Roma, 22 settembre 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 settembre 2021